

BANDO ACQUISIZIONI
Strumentazione informatica

ALLEGATO 5
Schema di Contratto

SCHEMA DI CONTRATTO

GARA PER L'ACQUISIZIONE DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA - APQ IN MATERIA DI E-GOVERNMENT E SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE NELLA REGIONE PUGLIA -RETE DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE -

TRA

Tecnopolis CSATA s.c.r.l., con sede legale in Valenzano (Bari) strada provinciale per Casamassima km 3, CF/P.IVA _____, in persona del Presidente e legale rappresentante _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche Tecnopolis,

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, CF/P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Impresa",

PREMESSO CHE

- l'Accordo di Programma Quadro in materia di e-government e Società dell'Informazione nella regione Puglia - Intesa Istituzionale di programma tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Puglia -, prevede, fra l'altro, la realizzazione del progetto 2.7: "Rete dei Medici di Medicina Generale",
- l'Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro in materia di e-government e Società dell'Informazione nella regione Puglia - Intesa Istituzionale di programma tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Puglia -, prevede, fra l'altro, la realizzazione del progetto SJ004: "Rete dei Medici di Medicina Generale - Completamento",

- con convenzione allegata alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 945 del 26 giugno 2005, la Regione Puglia, ha affidato a Tecnopolis, con il ruolo di Amministrazione Aggiudicatrice, la realizzazione delle attività previste nei progetti 2.7 e SJ004;
- l'Impresa, risultata aggiudicataria della gara a tal fine indetta da Tecnopolis per l'acquisizione di strumentazione informatica, ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione di € _____ ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti, documentazione che, anche se non materialmente allegata al presente contratto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" Dichiarazione d'offerta, (allegati 2 e 3 del disciplinare di gara), Allegato "II" Capitolato Tecnico (allegato 6 del disciplinare di gara), *l'eventuale* Allegato "III" Chiarimenti inviati da Tecnopolis nel corso della procedura di gara-), definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'Allegato "I" Dichiarazione d'offerta, (allegati 2 e 3 del disciplinare di gara), l'Allegato "II" Capitolato Tecnico (allegato 6 del disciplinare di gara), *l'eventuale* l'Allegato "III" Chiarimenti inviati da Tecnopolis nel corso della procedura di gara, nonché la dichiarazione del legale rappresentante dell'Impresa posta in calce al presente atto.

2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
- a) dal regolamento relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi, approvato con D.P.C.M. n. 452/1997;
 - b) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
 - c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che verranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e documenti prodotti da Tecnopolis prevarranno sugli atti e documenti prodotti dall'Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Impresa ed accettate dalla Tecnopolis .

Articolo 2

Oggetto

1. Tecnopolis, affida all'Impresa, che accetta, la fornitura di strumentazione informatica composta da prodotti hardware –lett. a)- e prodotti software –lett. b)-, e la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
- a. *Strumentazione informatica –come da offerta tecnica del bando di gara- nuova di fabbrica e costruiti utilizzando parti nuove, corredati dai prodotti software di base e licenze software necessarie al corretto funzionamento delle apparecchiature come indicato nel Capitolato Tecnico, d'ora in poi denominati “apparecchiature” , aventi le caratteristiche rispondenti ai requisiti minimi di cui al Capitolato Tecnico, corredate della relativa documentazione tecnica e d'uso;*
 - b. *licenza d'uso, a tempo indeterminato, dei prodotti software, indicati nel Capitolato Tecnico, completi della relativa documentazione e manualistica e delle eventuali versioni correttive,*

La fornitura deve intendersi comprensiva dei seguenti servizi:

- a. servizio di consegna, installazione e configurazione dei diversi elementi che compongono la fornitura;
 - b. servizio di manutenzione e assistenza in garanzia, per 36 (trentasei) mesi dall'accettazione della fornitura;
2. L'oggetto della fornitura, in seguito indicato anche come Sistema Informatico, dovrà essere conforme, salva espressa autorizzazione di Tecnopolis alla variazione, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta tecnica e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.

Articolo 3

Aumento o diminuzione

1. Tecnopolis ha la facoltà di apportare un aumento o una diminuzione nell'esecuzione del contratto fino alla concorrenza di un quinto, in più o in meno, del corrispettivo complessivo del presente contratto.
2. In caso di aumento fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo del presente contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto e remunerate ai prezzi unitari di cui all'Allegato "I" al presente contratto.
3. In caso di diminuzione fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l'Impresa non avrà diritto ad alcun compenso o indennità, oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite

Articolo 4

Proprietà delle apparecchiature e titolarità delle licenze

1. Tecnopolis acquisisce la proprietà delle apparecchiature e la titolarità delle licenze, costituenti il Sistema Informatico di cui all'art. 2, a partire dalla "Data di Accettazione della Fornitura".

Prima di tale data, tutti i rischi relativi al Sistema Informatico saranno a carico dell'Impresa anche nell'ipotesi di detenzione della stessa da parte di Tecnopolis. Resta convenuto che proprietà e titolarità possono essere trasferite da Tecnopolis alla Regione Puglia in qualsiasi istante, senza modificare alcun termine delle condizioni e degli obblighi previsti nel presente contratto. Di questa modifica sarà data comunicazione all'Impresa.

2. Le licenze d'uso dei prodotti dovranno prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti software, nonché delle relative versioni correttive, da parte di Tecnopolis e di terzi dalla stessa autorizzata.

Articolo 5

Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi gli oneri, appresso descritti a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, relativi:
 - a) all'imballaggio dell'apparecchiatura e dei prodotti software, eseguito con i materiali necessari, conforme alla norme in vigore, a seconda della loro natura;
 - b) al trasporto, al disimballo ed alla collocazione dell'apparecchiatura e dei prodotti software nei locali di Tecnopolis;
 - c) all'apposizione sull'apparecchiatura di "targhette identificative";
 - d) alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché ai connessi oneri assicurativi;
 - e) allo sgombero e all'asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

La rimozione dei residui, di cui alla precedente lettera e), dovrà risultare da apposita nota sottoscritta da un incaricato dell'Impresa e da un incaricato di Tecnopolis. A tal fine l'Impresa dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, che tali residui sono stati da essa prodotti.

2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel presente contratto e nei suoi allegati.
3. L'apparecchiatura ed i prodotti software, di cui all'art. 2, lett. a) e lett. b), oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salva espressa autorizzazione di Tecnopolis alla variazione, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
4. L'Impresa si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Tecnopolis.
5. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne Tecnopolis da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
6. Le prestazioni contrattuali da svolgersi presso gli uffici di Tecnopolis o in altro luogo designato dovranno essere eseguite, di norma, nel corso del normale orario di lavoro degli uffici. Peraltro, l'Impresa prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni

contrattuali, gli uffici di Tecnopolis e/o di terzi continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale di Tecnopolis e/o di terzi autorizzati. L'Impresa si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze di Tecnopolis e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.

7. L'Impresa si impegna ad avvalersi di personale altamente specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali. Il personale che provvederà alle attività di consegna, installazione, configurazione, manutenzione e supporto specialistico, potrà accedere agli uffici di Tecnopolis nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, previa comunicazione a Tecnopolis dei relativi nominativi.
8. L'Impresa si obbliga a consentire a Tecnopolis di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
9. L'impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Tecnopolis.
10. L'impresa si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione a Tecnopolis di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

Articolo 6

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. L'Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai

contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. L'Impresa si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Impresa anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
5. Nell'ipotesi di inadempimento anche a uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti, Tecnopolis, previa comunicazione all'Impresa delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti, si riserva di effettuare, sulle somme da versare (corrispettivo) o restituire (cauzione) alla medesima Impresa, un ritenuta forfettaria di importo pari al 5% del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l'Autorità competente avrà dichiarato che l'Impresa si sia posta in regola.

Articolo 7

Obblighi di riservatezza

1. L'impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Impresa sviluppa o realizza in

esecuzione delle prestazioni contrattuali.

4. L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. L'impresa si obbliga a garantire la sicurezza degli apparati forniti, la riservatezza e l'integrità dei dati con misure preventive e successive di tipo tecnico ed organizzativo conformi alle vigenti disposizioni di legge e di disporre che a tale obbligo si uniformino tutti coloro che ne hanno accesso per motivi attinenti ai servizi fornito a Tecnopolis;
6. L'Impresa è, altresì, obbligata alla piena osservanza delle specifiche esigenze che il Titolare del Trattamento dei Dati Personali ravvisi durante l'esecuzione del presente contratto di fornitura.
7. L'Impresa si obbliga ad osservare senza deroghe tutte le disposizioni di cui al DLGS n° 196/2003.
8. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Tecnopolis ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a Tecnopolis.
9. L'Impresa potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Impresa stessa a gare e appalti.

Articolo 8

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. L'Impresa assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di Tecnopolis azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'Impresa manleverà e terrà indenne

Tecnopolis, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di Tecnopolis.

3. Tecnopolis si obbliga ad informare prontamente per scritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, l'Impresa riconosce a Tecnopolis la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall'Impresa.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, Tecnopolis, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

Articolo 9

Responsabilità

1. L'Impresa è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto.
2. L'impresa è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere cagionati da parte dell'Impresa stessa a Tecnopolis, al loro personale, consulenti, nonché ai loro beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi.

Articolo 10

Consegna, installazione e configurazione

1. La consegna, l'installazione, la configurazione e l'attivazione del Sistema Informatico dovrà essere eseguita dall'Impresa entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di avvio della fornitura, così come indicato nel Capitolato Tecnico, e secondo le

modalità di cui al Capitolato Tecnico, capitolo 5., pena l'applicazione delle penali di cui all'art.16, comma 2.

2. La consegna del Sistema Informatico, di cui all'art.2 lett. a) e lett. b) [lotto 1 e lotto 2] dovrà avvenire presso la sede di Tecnopolis: *Parco Scientifico Tecnopolis str. prov. per Casamassima Km. 3 Valenzano -Bari-*; per il [lotto 3] presso una o più sedi secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico e/o indicate successivamente da Tecnopolis e comunque sempre sul territorio regionale. Le consegne indicate saranno effettuate alla presenza di un rappresentante dell'Impresa che dovrà provvedere alla verifica del materiale consegnato e alla rimozione degli imballaggi.
3. Entro il medesimo termine, di cui al comma 1, l'Impresa, oltre a dover terminare il processo di installazione e configurazione del Sistema, nel suo complesso e in ogni sua parte, dovrà rendere operative le apparecchiature fornite, e consegnare a Tecnopolis un "Rapporto di Lavoro" o "Verbale di configurazione, di avvio operativo e verifica funzionalità" così come espressamente indicato nel capitolo 5. del Capitolato Tecnico.

Articolo 11

Collaudo e accettazione

1. Al termine della installazione e configurazione, il Sistema Informatico, di cui all'art.2, sarà sottoposto al collaudo da parte di Tecnopolis secondo quanto di seguito riportato.
2. Il collaudo del Sistema Informatico verrà eseguito da una Commissione di Collaudo, in contraddittorio con l'Impresa, entro 20 (venti) giorni solari dalla consegna del "Rapporto di Lavoro" di cui al precedente articolo e a seguito dell'invio della comunicazione di "pronti al collaudo" da parte di Tecnopolis. Delle operazioni di collaudo verrà redatto apposito verbale in contraddittorio. Il collaudo o verifica di funzionalità (intesa come verifica di non difformità in esecuzione di quanto indicato nella documentazione tecnica e manualistica d'uso) si intende positivamente superato solo se il Sistema Informatico risulta funzionare correttamente, sia

nelle sue singole parti sia nella sua complessità, secondo le specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione tecnica e d'uso fornita dall'Impresa. Nel caso di collaudo positivo, la data del verbale verrà considerata quale “Data di Accettazione della Fornitura”, da parte di Tecnopolis.

3. Nel caso di esito negativo del collaudo, l'Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni solari. In tale ipotesi il collaudo verrà ripetuto, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo art. 16, comma 4. Tutti gli oneri che Tecnopolis dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Impresa.
4. Nell'ipotesi in cui anche il secondo collaudo dia esito negativo, Tecnopolis, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo art.16, comma 4, avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art.1456 c.c.

Articolo 12

Garanzie

1. L'Impresa garantisce la piena proprietà dell'apparecchiatura, dei componenti materiali utilizzati per l'installazione, nonché la titolarità delle licenze d'uso dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
2. L'Impresa garantisce espressamente che l'apparecchiatura, i materiali ed i supporti sui quali sono caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.
3. L'Impresa garantisce che l'apparecchiatura e i componenti materiali utilizzati per l'installazione sono conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza.
4. L'Impresa garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili, e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico, nella “Offerta tecnica” e nei relativi manuali d'uso. L'Impresa garantisce, altresì, che

- i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
5. L'Impresa garantisce, inoltre, che l'apparecchiatura ed i relativi prodotti software forniti sono "Euro compatibili".
 6. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per le singole parti componenti del Sistema Informatico, intendendo Tecnopolis restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
 7. I termini per la denuncia dei vizi di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. vengono convenuti in 6 (sei) mesi dalla scoperta.

Articolo 13

Servizio di addestramento

Non previsto e non applicabile nel presente contratto.

Articolo 14

Servizio di manutenzione e assistenza tecnica

1. L'Impresa è obbligata a prestare il servizio di manutenzione e assistenza tecnica in garanzia del Sistema Informatico per un periodo di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data "Data di Accettazione della Fornitura", a propria cura e spese e senza alcun onere aggiuntivo per Tecnopolis, dietro corrispettivo del canone compreso nel prezzo offerto di cui al successivo articolo 17, comma 1.
2. Il servizio, che dovrà essere prestato con le modalità indicate nel presente articolo e nel relativo paragrafo del Capitolato Tecnico, comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare in perfetto stato di funzionamento del Sistema Informatico.
3. Il servizio di manutenzione di cui ai precedenti commi 1 e 2 sarà prestato dall'Impresa, su

chiamata telefonica confermata a mezzo fax entro il giorno lavorativo successivo a quello della chiamata o in tempo inferiore se esplicitamente previsto nella propria offerta.

4. L'Impresa è obbligata, in caso di malfunzionamento del Sistema Informatico, nel suo complesso o di ogni sua parte, – intendendosi per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale che, indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità del servizio all'utenza – a prendersi in carico del problema entro 2 (due) ore solari dal ricevimento via fax di richiesta di intervento di Tecnopolis e a porre in atto tutte le attività per ripristinare la piena funzionalità dell'apparecchiatura entro il termine previsto nella propria offerta per i Servizi di manutenzione e comunque non oltre le successive 24 (ventiquattro) ore solari feriali.
5. A seguito del malfunzionamento e/o del fermo dell'apparecchiatura, qualora la presa in carico e l'avvio delle operazioni per il ripristino della funzionalità non intervenga entro il termine di cui al precedente comma, la Tecnopolis applicherà le penali di cui al successivo articolo 16.
6. Le parti di ricambio - che dovranno essere identiche alle parti sostituite - verranno fornite dalla Impresa senza alcun onere aggiuntivo per Tecnopolis; le parti sostituite verranno ritirate dalla Impresa stessa che ne acquisisce la proprietà.
7. L'Impresa potrà apportare le modifiche ed i miglioramenti tecnici ritenuti opportuni al fine di elevare il grado di affidabilità dell'apparecchiatura e/o di semplificare la manutenzione provvedendo a proprie spese alla relativa installazione. Le parti fornite - salvo diverso accordo tra le parti - dovranno essere nuove restando impegnata l'Impresa a quanto previsto in termini di garanzia al precedente articolo 12.
8. Ove il ripristino del malfunzionamento e/o del fermo richieda un tempo superiore a quello stabilito al precedente comma 2, ovvero comporti il trasferimento delle apparecchiature hardware, l'Impresa, previa comunicazione a Tecnopolis, dovrà provvedere, a propria cura e

spese e per l'intero periodo del ripristino, alla sostituzione delle apparecchiature stesse con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, ferma restando, in caso di ritardo, l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 16 sino al momento della sostituzione delle apparecchiature. L'Impresa dovrà adoperarsi, per quanto possibile, al recupero degli archivi presenti sulle apparecchiature da sostituire.

9. Il ritiro delle apparecchiature da sostituire e di quelle fornite in loro sostituzione, nonché la consegna delle apparecchiature in sostituzione e di quelle ripristinate dovranno essere effettuati a cura e spese dell'Impresa con le modalità e nei termini che verranno concordati con Tecnopolis.
10. Per ogni intervento di manutenzione dovrà essere redatta da un incaricato di Tecnopolis e da un incaricato della Impresa una apposita nota di ripristino, in formato cartaceo od elettronico, nella quale dovranno essere registrati l'ora della chiamata e quella dell'avvenuto ripristino, nonché le prestazioni effettuate.
11. In caso di risoluzione del presente contratto per causa imputabile all'Impresa, questa si impegna sin d'ora a fornire a Tecnopolis tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di consentire a Tecnopolis stessa di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione dell'apparecchiatura.
12. Qualora il fermo o il malfunzionamento dell'apparecchiatura comporti il mancato utilizzo di altre apparecchiature funzionalmente collegate, l'Impresa è responsabile per i danni provocati, diretti e indiretti, e Tecnopolis procederà all'applicazione delle penali di cui al successivo art. 16, comma 7, anche per tali altre apparecchiature.

Articolo 15

Servizio di manutenzione e assistenza tecnica del prodotto software

1. Ferme le disposizioni del precedente articolo, nell'ambito del servizio di manutenzione e

assistenza tecnica del software l'Impresa dovrà assicurare:

- a) la tempestiva fornitura di tutte le nuove versioni dei prodotti software; Tecnopolis potrà utilizzare le nuove versioni o continuare ad usare le precedenti; ciascuna nuova versione comprenderà tutte le modifiche, i miglioramenti e la documentazione tecnica relativa;
- b) la fornitura di tutta l'assistenza tecnica necessaria al buon funzionamento dei prodotti software ed in particolare:
 - in caso di un loro cattivo funzionamento l'Impresa sostituirà i prodotti stessi con altri nuovi oppure interverrà per l'eliminazione del malfunzionamento,
 - l'Impresa fornirà tutte le modifiche e/o aggiunte pertinenti ai prodotti;
 - l'Impresa consegnerà ogni release dei prodotti.

Articolo 16

Penalità

1. Qualora l'Impresa non provvedesse allo sgombero e all'asporto, delle attrezzature e dei materiali residui, di cui all'art.5, lett. e) Tecnopolis, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate a Tecnopolis nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione, applicherà una penale pari a € 500,00 (cinquecento,00).
2. Per ogni giorno solare di ritardo, anche per causa non imputabile all'Impresa, rispetto al termine di consegna, al termine di ultimazione dell'installazione e della configurazione dell'apparecchiatura, nonché della consegna del "Rapporto di Lavoro" di cui al precedente articolo 10, Tecnopolis , previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate a Tecnopolis nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione, applicherà all'Impresa una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo dell'intera fornitura.

3. Resta convenuto che l'Impresa s'intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca apparecchiature e prodotti software non conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta tecnica.
4. Qualora il collaudo del Sistema Informatico non avvenga entro i termini di cui all'art.11, comma 2, Tecnopolis, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate a Tecnopolis nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione, applicherà all'Impresa una penale pari al 3‰ (tre per mille) del corrispettivo dell'intera fornitura per ogni giorno solare di ritardo.
5. Qualora il collaudo di cui al precedente articolo 11 non abbia esito positivo, Tecnopolis, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate a Tecnopolis nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione, applicherà all'Impresa una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo dell'intera fornitura per ogni giorno solare, sino alla data del collaudo positivo.
6. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito del servizio di manutenzione, si verifichi un ritardo rispetto al termine per la presa in carico, di cui al precedente articolo 14, comma 5, Tecnopolis, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate a Tecnopolis nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione, applicherà all'Impresa una penale pari a all'1‰ (uno per mille) dell'intero corrispettivo per ogni ora solare di ritardo.
7. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito del servizio di manutenzione, si verifichi un ritardo rispetto al termine per l'avvio delle attività per il ripristino, di cui al precedente articolo 14, comma 5, Tecnopolis, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate a Tecnopolis nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione, applicherà all'Impresa una penale pari al 2‰ (due per mille) dell'intero corrispettivo per ogni ora solare o di ritardo.

8. Qualora la piena funzionalità del Sistema Informatico non fosse ripristinata entro il termine massimo di 96 (novantasei) ore dal ricevimento del fax di richiesta d'intervento TecnoPolis avrà la facoltà di fare eseguire a terzi gli interventi necessari addebitando all'Impresa tutti gli oneri sostenuti, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al presente articolo. In tale ipotesi, ai fini del calcolo delle penali in questione, l'intervento si riterrà concluso al momento della comunicazione all'Impresa da parte di TecnoPolis dell'intenzione di avvalersi dell'intervento di terzi.
9. Qualora il fermo del Sistema Informatico o di una sua componente superi i 5 (cinque) giorni solari complessivi nel corso di un mese, anche se i singoli ripristini sono intervenuti nei termini di cui al precedente articolo 14, comma 5, TecnoPolis applicherà all'Impresa una penale di € 1.000,00 (mille/00) per ogni ulteriore giorno di fermo.
10. TecnoPolis, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 21, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
11. L'Impresa prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente contratto non preclude il diritto di TecnoPolis a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
12. Resta inteso che l'importo massimo delle penali applicate da TecnoPolis non potrà superare, il limite del 10% (dieci per cento) dell'importo di cui all'art. 17 comma 1. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto di TecnoPolis di richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni ai sensi dell'art. 1382 cod. civ.

Articolo 17

Corrispettivo

1. Il corrispettivo contrattuale globale massimo, omnicomprensivo, per l'esecuzione dell'oggetto contrattuale è pari a complessivi Euro _____, (_____), IVA esclusa, così

suddiviso:

- a. Euro _____, (_____), IVA esclusa, quale corrispettivo della fornitura del Sistema Informatico, comprensivo della prestazione dei servizi di consegna, installazione, configurazione e avvio del Sistema;
 - b. Euro _____, (_____), IVA esclusa, quale corrispettivo del servizio di manutenzione di cui ai precedenti articoli 14 e 15.
2. Il predetto corrispettivo contrattuale globale si riferisce all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
 3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi dal corrispettivo contrattuale.
 4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
 5. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.

Articolo 18

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali.
2. L'Impresa dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'Impresa è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico dell'Impresa.

Articolo 19

Fatturazione e pagamenti

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 17, comma 1, lettera a), l'Impresa potrà emettere fattura successivamente alla "Data di Accettazione della Fornitura", di cui al comma 2 del precedente articolo 11. Gli importi da fatturare derivati da forniture parziali dovranno essere fatturati calcolando le quantità fornite per il prezzo unitario definito nella offerta economica..
2. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 17, comma 1, lettera b), l'Impresa emetterà fatture semestrali posticipate, pari a 1/6 (un sesto) del valore complessivo delle forniture effettuate, a partire dalla Data di Accettazione della Fornitura.
3. Le suddette fatture - che dovranno contenere il riferimento al presente contratto ed alla singola tipologia di fornitura (Sistema Informatico, Servizio di Manutenzione) devono essere intestate a: Tecnopolis CSATA s.c.r.l., Ufficio Amministrazione, str. prov. per Casamassima Km. 3, 70010 Valenzano -Bari-.
4. L'importo della fattura verrà pagato da Tecnopolis entro 90 (novanta) giorni dalla Data di Ricevimento della fattura sul conto corrente n. _____, intestato all'Impresa presso _____, Ag. _____, in _____, Via _____, A.B.I. _____, C.A.B. _____. Eventuali ritardi dovuti all'espletamento di formalità amministrative e/o limiti vincolanti degli stanziamenti di cassa, contenute nell'arco di 30 giorni (successivi ai primi 90 giorni dalla data di presentazione della fattura) non danno luogo ad alcuna maturazione di interessi a favore dell'Impresa; successivamente il tasso di mora da applicare è pari al tasso di interesse legale vigente.

5. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note a Tecnopolis le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Articolo 20

Trasparenza dei prezzi

1. L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente:
- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Impresa non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Impresa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 21

Cauzione

1. La cauzione di cui alle premesse, prestata dall'Impresa a garanzia di tutte le obbligazioni assunte dal presente contratto, costituita mediante _____, emessa da _____, sarà svincolata, previa deduzione di crediti di Tecnopolis verso l'Impresa, a seguito della piena ed esatta esecuzione del contratto.
2. La Tecnopolis ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa, per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
3. Tecnopolis ha diritto di valersi direttamente della cauzione per l'applicazione delle penali.
4. In ogni caso l'Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui Tecnopolis si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta di Tecnopolis .
5. In caso di inadempimento a tale obbligo Tecnopolis ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 22

Risoluzione

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Tecnopolis per porre fine all'inadempimento, Tecnopolis ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto di Tecnopolis al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. Nel caso di inadempimento di cui agli art.7 "Obblighi di riservatezza", art. 8 "Brevetti industriali e diritti d'autore", art. 11 "Collaudo ed accettazione", art.14 "Servizio di

manutenzione”, art.21 "Cauzione", art. 24 "Divieto di cessione del contratto e del credito" la risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione di Tecnopolis, da comunicarsi all'Impresa mediante lettera raccomandata a.r..

Articolo 23

Recesso

1. Tecnopolis ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa con lettera raccomandata a.r..
2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a Tecnopolis.
3. In caso di recesso da parte di Tecnopolis, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto; l'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
4. Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, Tecnopolis ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Articolo 24

Divieto di cessione del contratto.

1. E' fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al precedente comma, Tecnopolis, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 25

Foro competente

1. Per tutte le questioni relative al presente atto è competente in via esclusiva il Foro di Bari.

Articolo 26

Consenso al trattamento dei dati

1. L'Impresa dichiara di consentire il trattamento dei dati personali da parte di Tecnopolis, ai sensi della Legge n. 196/2003 ("legge sulla privacy"), per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

Articolo 27

Condizioni particolari di risoluzione

1. Atteso che alla sottoscrizione del presente contratto si è addivenuti in via d'urgenza ex art. 11, comma 2, reg. 252/98, il corrispettivo del presente contratto è corrisposto sotto condizione risolutiva dell'esito degli accertamenti antimafia; in tale ipotesi, Tecnopolis potrà recedere dal presente contratto, fatto salvo il pagamento delle forniture già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente nei limiti delle utilità conseguite.
2. Il presente contratto è altresì condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R.445/2000; in tale ipotesi, il contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata o periodica e Tecnopolis avrà la facoltà di incamerare la

cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di Tecnopolis al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

3. La disposizione di cui ai precedenti comma prevalgono, in ogni caso, sulle disposizioni del presente contratto e relativi allegati con esse eventualmente contrastanti.

Bari, li _____

Tecnopolis

Il legale rappresentante

L'IMPRESA

Il legale rappresentante

Dichiarazione annessa al contratto

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole

e condizioni di seguito elencate:

Art. 3 - Aumento o diminuzione

Art. 4 - Proprietà dell'apparecchiatura e titolarità delle licenze

Art. 5 - Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa

Art. 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Art. 7 - Obblighi di riservatezza

Art. 8 - Brevetti industriali e diritti d'autore

Art. 9 - Responsabilità

Art. 12 - Garanzie

Art. 14 - Servizio di manutenzione e assistenza tecnica

Art. 15 - Servizio di manutenzione e assistenza tecnica del prodotto software

- Art. 16 - Penalità
- Art. 20 - Trasparenza dei prezzi
- Art. 21 - Cauzione
- Art. 22 - Risoluzione
- Art. 23 - Recesso
- Art. 24 - Divieto di cessione del contratto
- Art. 25 - Foro competente
- Art. 26 - Consenso al trattamento dei dati
- Art. 27 - Condizioni particolari di risoluzione

Bari, li _____

L'IMPRESA

Il legale rappresentante
